Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Venerdì, 22 ottobre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **710.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica.

Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idrologia.

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti eterociclici;
biologia molecolare;
chimica terapeutica;
chimica analitica clinica;
biopolimeri;
chimica analitica.

Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

prodotti dietetici;
prodotti cosmetici.

Nello stesso articolo gli insegnamenti fondamentali di chimica organica I e chimica organica II perdono gli asterischi.

Inoltre, l'ultimo comma è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: « quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1976.

Sostituzione del presidente della commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1962, registro n. 15, foglio n. 208, concernente la nomina della commissione prevista dall'art. 3 della citata legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970, registro n. 19, foglio n. 337, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Caccioppoli a presidente della commissione stessa;

Riconosciuta la necessità di procedere alla sostituzione nella carica di cui sopra del dott. Francesco Caccioppoli, perchè collocato a riposo;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Filippo Longo è stato designato a sostituire il dott. Francesco Caccioppoli;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Filippo Longo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato presidente della commissione prevista nell'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in sostituzione del dott. Francesco Caccioppoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1976

LEONE

ORLANDO — ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 296

(11369)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1976.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società per azioni Centrale - Compagnia di assicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 602, con il quale la Società per azioni Centrale - Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società per azioni Centrale - Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, composto dai seguenti membri:

Gambino prof. Agostino, presidente;
Acquaviva dott. Bruno;
Baldriga Giancarlo;
Carlini rag. Luigi;
D'Antona avv. Goffredo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1976
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 169

(11444)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1976.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società per azioni Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 603, con il quale la Società per azioni Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società per azioni Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, composto dai seguenti membri:

Gambino prof. Agostino, presidente;
Acquaviva dott. Bruno;
Baldriga Giancarlo;
Carlini rag. Luigi;
D'Antona avv. Goffredo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1976
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 168

(11443)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1976.

Integrazione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione della succitata commissione tecnica;

Decreta:

La composizione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1975 è integrata da:

un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
un rappresentante del Sindacato nazionale giornalai italiani - SI.NA.G.I.;
due esperti in materia di editoria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(11401)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio direttivo dell'Ente nazionale cellulosa e carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1203, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre, 28 dicembre 1973, 29 luglio, 6 novembre 1974, 10 gennaio e 28 maggio 1976, concernenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'Ente suindicato per la durata in carica di tre anni e la sostituzione di alcuni membri del consiglio stesso;

Vista la lettera in data 14 marzo 1975, con la quale il prof. Vittorio Cito ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Vittorio Cito;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Giovanni Nasi è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del prof. Vittorio Cito.

Il dott. Nasi resterà in carica per tutta la durata dell'attuale consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(11370)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Modificazione alle classi e ai tipi di certificati di abilitazione per il disimpegno del servizio radioelettrico.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che elenca i vari titoli di abilitazione per il disimpegno del servizio radioelettrico rilasciati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'ultimo comma del citato art. 341 che prevede che per eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati rese necessarie per l'adeguamento della legislazione

italiana al regolamento internazionale delle telecomunicazioni e ad altri accordi internazionali si possa disporre con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Visti i regi decreti 8 agosto 1941, n. 992 ed il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1949, n. 1133, che regolamentano, rispettivamente, il rilascio dei certificati di radiotelegrafista e radiotelefonista per aeromobili e per navi mercantili;

Viste le modifiche apportate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni tenutasi a Ginevra nel 1974 alle classi e tipi di certificati degli operatori delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Considerata la necessità di uniformare la legislazione italiana ai predetti accordi internazionali, separando i titoli di abilitazione per il disimpegno del servizio radioelettrico sulle navi da quello sugli aeromobili civili;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973, per quanto attiene alle classi e tipi di certificati di cui alle lettere *a*) e *b*), è modificato come segue:

a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi;

a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili;

b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi;

b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: COLOMBO

(11167)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 26 febbraio 1976 concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1976, n. 106, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti fino a lire 600 miliardi di capitale nominale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 21 settembre 1976;

Ritenuta l'urgenza di variare alcune caratteristiche dell'emissione stessa, nonché il taglio delle cartelle;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 26 febbraio 1976 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 652 miliardi ».

Il secondo comma dell'art. 1 è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 10% decorrente dal 1° gennaio 1977, pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno ».

Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Le cartelle hanno il valore nominale unitario di L. 1.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e multipli, comprendenti 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 cartelle e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle ».

Il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Le cartelle sono ammortizzabili alla pari in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° gennaio 1977 mediante estrazioni a sorte annuali da effettuarsi nel mese di novembre ».

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a L. 81 per ogni cento lire di capitale nominale comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso ed eccettuato ».

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Il collocamento delle cartelle può essere effettuato anche in data anteriore alla concessione di prestiti sino a 20 anni, agli enti indicati dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976
Registro n. 39 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 294

(11449)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 13 settembre 1928, 30 giugno 1929, 12 aprile 1933, 18 marzo 1958, 20 dicembre 1962, 19 settembre 1974 e 15 luglio 1975, con i quali la Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio della provincia di Lucca.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(11313)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Davoli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 12301 del 24 giugno 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Paolo Ferraboschi in sostituzione del sig. Giuseppe Davoli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo Ferraboschi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Giuseppe Davoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11310)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1975, che ha sciolto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 1975 e del 12 marzo 1976, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1976 che ha prorogato per tre mesi in applicazione dell'art. 58, penultimo comma, del ripetuto regio decreto-legge n. 375, le funzioni degli organi dell'amministrazione straordinaria della menzionata « Santa Maria Assunta »;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a respon-

sabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 1975 e del 12 marzo 1976, sono prorogate di ulteriori tre mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(11409)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1975, che ha sciolto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 17 ottobre 1975, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 17 ottobre 1975, sono prorogate per sei mesi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(11408)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Concessione dell'assegno di studio universitario ai cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in cui è prevista la possibilità di conferire l'assegno di studio universitario ai cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione all'art. 7 della legge sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1976-77 l'assegno di studio universitario di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, può essere conferito agli studenti universitari di cittadinanza italiana, i quali siano iscritti a corsi universitari presso Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.

Art. 2.

Gli studenti predetti, per aver titolo alla concessione dell'assegno di studio, dovranno essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dalle vigenti disposizioni e presentare domanda, entro i termini e secondo le modalità fissate nei bandi di concorso, presso le opere universitarie delle Università degli studi di Padova, Torino e Trieste, a seconda della provenienza.

Art. 3.

Alla domanda di partecipazione al procedimento concorsuale per il conferimento degli assegni di studio gli studenti in parola dovranno allegare la documentazione atta a dimostrare la frequenza ed il profitto conseguito in relazione ai programmi di studio richiesti presso le Università dei Paesi interessati.

Per l'accertamento dei requisiti di merito le opere dovranno attenersi alle corrispondenti valutazioni operate dall'ordinamento scolastico del Paese prescelto dagli interessati, analogamente a quanto avviene per gli studenti delle Università italiane con riferimento all'ordinamento scolastico italiano.

Art. 4.

Nell'esame e nella valutazione delle domande presentate dagli studenti italiani iscritti ai corsi universitari dei Paesi di cui trattasi, le opere universitarie sono tenute alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di assegno di studio, fatte salve le particolarità del merito di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(11403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle operazioni di scrutinio effettuate dalla commissione elettorale del Consiglio nazionale delle ricerche per la formazione delle liste dei candidati di cui all'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Gruppo 01.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Ciliberto Carlo (37); Stampacchia Guido (4); Magenes Enrico (4); Pagni Mauro (3); Geymonat Giuseppe (2); Vidossich Giovanni (2); Amerio Luigi (1); Spagnolo Sergio (1); Conti Roberto (1); Caligo Domenico (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Ciliberto Carlo.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Stampacchia Guido, Magenes Enrico

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Stampacchia Guido, 15 dicembre 1952
Magenes Enrico, 15 dicembre 1952

constatato che, la data di immissione in ruolo risulta la medesima, viene designato il prof. Stampacchia Guido essendo nato il 26 marzo 1922.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Ciliberto Carlo, con voti 37
2) Stampacchia Guido, con voti 4

Gruppo 01.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Tomassini Giuseppe (19); Rosati Mario (14); Sorani Giuliano (1); Sorace Orazio (1); Barlotti Adriano (1); Cossu Aldo (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Tomassini Giuseppe, con voti 19
2) Rosati Mario, con voti 14

Gruppo 01.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Galletto Dionigi (16); Cattaneo Carlo (6); Ferrarese Giorgio (2); Capriz Gianfranco (2); Primicerio Mario (2); Sestini Giorgio (2); Dell'Antonio Gianfausto (1); Benvenuto Pietro (1); Gallavotti Giovanni (1); Manacorda Tristano (1); Grioli Giuseppe (1); Cercignani Carlo (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Galletto Dionigi, con voti 16
2) Cattaneo Carlo, con voti 6

Gruppo 01.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Gatteschi Luigi (22); Scimeni Benedetto (17); Bombieri Enrico (1); Caracciolo di Forino Alfonso (1); Ossicini Alessandro (1); schede bianche (—); schede nulle (4).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Gatteschi Luigi, con voti 22
2) Scimeni Benedetto, con voti 17

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Gruppo 02.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Setti Giancarlo (11); Godoli Giovanni (8); Barbieri Cesare (1); Hack Margherita (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Setti Giancarlo, con voti 11
2) Godoli Giovanni, con voti 8

Gruppo 02.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Mariani Franco (6); Finetti Icilio (4); Fiocco Giorgio (3); Mosetti Ferruccio (2); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Mariani Franco, con voti 6
2) Finetti Icilio, con voti 4

Gruppo 02.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Scarsi Livio (6); Brovetto Piero (1); Caldirola Piero (1); Fonda Luciano (1); Budini Paolo (1); Stroppolini Roberto (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Scarsi Livio.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria cinque votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Brovetto Piero, Caldirola Piero, Fonda Luciano, Budini Paolo, Stroffolini Roberto

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Brovetto Piero, 1° febbraio 1964
Caldirola Piero, 28 febbraio 1947
Fonda Luciano, 1° febbraio 1961
Budini Paolo, 1° febbraio 1954
Stroffolini Roberto, 16 gennaio 1966

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Caldirola Piero.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Caldirola Piero.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Scarsi Livio, von voti 6
2) Caldirola Piero, con voti 1

Gruppo 02.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Amaldi Edoardo (31); Castagnoli Carlo (2); Bisi Antonio (2); Sette Daniele (1); Gatti Emilio (1); Querzoli Ruggero (1); Salvini Giorgio (1); Cortini Giulio (1); Merlin Michelangelo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Amaldi Edoardo.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votanti hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Castagnoli Carlo, Bisi Antonio

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Castagnoli Carlo, 15 dicembre 1959
Bisi Antonio, 1° febbraio 1963

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Castagnoli Carlo.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Castagnoli Carlo.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Amaldi Edoardo, con voti 31
2) Castagnoli Carlo, con voti 2

Gruppo 02.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Fieschi Roberto (16); Ricci Renato (4); Fumi Fausto (2); Malvano Renato (1); Ferrero Filippo (1); Sciuti Sebastiano (1); Mannelli Italo (1); Careri Giorgio (1); Beneventano Marcello (1); Montalenti Giorgio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Fieschi Roberto, con voti 16
2) Ricci Renato, con voti 4

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Gruppo 03.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Croatto Ugo (39); Malatesta Lamberto (34); Carunchio Vincenzo (29); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Croatto Ugo, con voti 39
2) Malatesta Lamberto, con voti 34

Gruppo 03.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Rolla Mario (21); Giacometti Giovanni (18); Favero Paolo (17); Ferroni Enzo (7); Vaciago Alessandro (1); Accascina Filippo (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Rolla Mario, con voti 21
2) Giacometti Giovanni, con voti 18

Gruppo 03.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Sersale Riccardo (21); Poli Guido (1); Pegoraro Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Sersale Riccardo.

La commissione, constatato che, al secondo posto della graduatoria, due votanti hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Pegoraro Mario, Poli Guido

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Pegoraro Mario, 1° novembre 1969
Poli Guido, 1° novembre 1963

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Poli Guido.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Poli Guido.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Sersale Riccardo, con voti 21
2) Poli Guido, con voti 1

Gruppo 03.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Foraboschi Franco (26); Sebastiani Enzo (7); Farina Mario (3); schede bianche (1); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Foraboschi Franco, con voti 26
2) Sebastiani Enzo, con voti 7

Gruppo 03.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Montanari Fernando (85); Mangoni Lorenzo (18); Stagno D'Alcontres Guglielmo (6); Berti Giancarlo (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Montanari Fernando, con voti 85
2) Mangoni Lorenzo, con voti 18

Gruppo 03.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Carelli Vincenzo (30); Sparatore Fabio (9); Carboni Salvatore (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Carelli Vincenzo, con voti 30
2) Sparatore Fabio, con voti 9

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Gruppo 04.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Iurato Salvatore (63); Pannese Ennio (5); Monesi Valerio (1); Loffredo-Sampaolo Carolina (1); schede bianche (—); schede nulle (2).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Iurato Salvatore, con voti 63
2) Pannese Ennio, con voti 5

Gruppo 04.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Baccetti Baccio (35); Magni Giovanni (30); Manelli Eri (28); Loprieno Nicola (1); Ghiara Gianfranco (1); Bacci Guido (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Baccetti Baccio, con voti 35
2) Magni Giovanni, con voti 30

Gruppo 04.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Giotti Alberto (120); Ferrari William (14); Pontremoli Sandro (1); Berti Tito (1); Paoletti Rodolfo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Giotti Alberto, con voti 120
2) Ferrari William, con voti 14

Gruppo 04.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Infantellina Francesco (49); Manni Ermanno (1); Cioffi Luigi (1); schiede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Infantellina Francesco.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Manni Ermanno, Cioffi Luigi

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Manni Ermanno, 1° gennaio 1968
Cioffi Luigi, 1° novembre 1975

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Manni Ermanno.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Manni Ermanno.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Infantellina Francesco, con voti 49
2) Manni Ermanno, con voti 1

Gruppo 04.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Fonnesu Alberto (58); Raso Mario (19); Rizzi Italo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Fonnesu Alberto, con voti 58
2) Raso Mario, con voti 19

Gruppo 04.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Sanna Antonio (102); Rita Geo (2); Merli Silvio (1); Querci Vittorio (1); Biocca Ettore (1); Fiori Angelo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Sanna Antonio, con voti 102
2) Rita Geo, con voti 2

Gruppo 04.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Bonomo Lorenzo (91); Conti Carlo (21); schede bianche (—); schede nulle (2).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Bonomo Lorenzo, con voti 91
2) Conti Carlo, con voti 21

Gruppo 04.08

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Imperato Carlo (46); Sereni Fabio (2); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Imperato Carlo, con voti 46
2) Sereni Fabio, con voti 2

Gruppo 04.09

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Amaducci Luigi (39); Pinelli Paolo (8); Lazzari Renato (1); Canestrelli Leandro (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Amaducci Luigi, con voti 39
2) Pinelli Paolo, con voti 8

Gruppo 04.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Biocca Paolo (64); Casciani Carlo (18); Petronio Renato (1); Dogo Giovanni (1); Saba Giuseppe Maria (1); Rubino Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Biocca Paolo, con voti 64
2) Casciani Carlo, con voti 18

Gruppo 04.11

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Crifò Stelio (40); Carenza Luigi (39); Serri Ferdinando (26); D'Ermo Franco (14); Romani Sergio (2); Grandonico Franco (1); Rossi Antonio (1); schede bianche (1); schede nulle (2).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Crifò Stelio, con punti 40
2) Carenza Luigi, con voti 39

Gruppo 04.12

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Sarfatti Giacomino (23); Marrè Erasmo (18); Pignatti Alessandro (9); Pirola Augusto (3); Merola Aldo (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Sarfatti Giacomino, con voti 23
2) Marrè Erasmo, con voti 18

Gruppo 04.13

Ha ottenuto voti il professor:

Gobetto Armando (41); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Gobetto Armando, con voti 41

Gruppo 04.14

Ha ottenuto voti il professor:

Romagnoli Aldo (44); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Romagnoli Aldo, con voti 44

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Gruppo 05.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Gottardi Glauco (32); Boriani Carlo (15); Barberi Franco (4); Cocco Giovanni (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Gottardi Glauco, con voti 32
2) Boriani Carlo, con voti 15

Gruppo 05.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Martinis Bruno (34); Ippolito Felice (17); Piccoli Giuliano (1); Malaroda Roberto (1); Accordi Bruno (1); Roda Cesare (1); Sironi Cita Maria Bianca (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Martinis Bruno, con voti 34
2) Ippolito Felice, con voti 17

Gruppo 05.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Uras Ivo (13); Cotecchia Vincenzo (4); Morelli Carlo (2); Lucini Paolo (2); Carta Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Uras Ivo, con voti 13
2) Cotecchia Vincenzo, con voti 4

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Gruppo 06.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Ferrari Giovanni (14); Giovannozzi Giovanni (1); Malquori Alberto (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Ferrari Giovanni.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Giovannozzi Giovanni, Malquori Alberto

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Giovannozzi Giovanni, 1° gennaio 1976

Malquori Alberto, 1° dicembre 1949

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Malquori Alberto.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Malquori Alberto.

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) Ferrari Giovanni, con voti 14
2) Malquori Alberto, con voti 1

Gruppo 06.02

Ha ottenuto voti il professor:

Treccani Degli Alfieri Vittorio (25); schede bianche (1); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Treccani Degli Alfieri Vittorio, con voti 25

Gruppo 06.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Scarascia Mugnozza Gian Tommaso (52); Crescimanno Francesco Giulio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Scarascia Mugnozza Gian Tommaso, con voti 52
2) Crescimanno Francesco Giulio, con voti 1

Gruppo 06.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Alghisi Paolo (26); Foschi Sergio (9); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Alghisi Paolo, con voti 26
2) Foschi Sergio, con voti 9

Gruppo 06.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Montemurro Orlando (35); Semprini Paolo (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Montemurro Orlando, con voti 35
2) Semprini Paolo, con voti 2

Gruppo 06.06

Ha ottenuto voti il professor:

Panattoni Andrea (14); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Panattoni Andrea, con voti 14

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Gruppo 07.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Samonà Alberto (14); Grisotti Marcello (12); Clemente Fernando (11); De Angelis D'Ossat Guglielmo (1); Bandelloni Enzo (1); Vittorini Marcello (1); Viganò Vittoriano (1); Tagliaventi Ivo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Samonà Alberto, con voti 14
2) Grisotti Marcello, con voti 12

Gruppo 07.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Antona Ettore (9); Giavotto Vittorio (8); Napolitano Luigi (6); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Antona Ettore, con voti 9
2) Giavotto Vittorio, con voti 8

Gruppo 07.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Marsichi Sergio (5); Fasano Egidio (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Marsichi Sergio, con voti 5
2) Fasano Egidio, con voti 2

Gruppo 07.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Stracca Giovanni B. (17); Lunelli Lorenzo (12); Svelto Vito (10); Franceschetti Giorgio (5); Barzilai Giorgio (2); Solaini Luigi (1); De Castro Ercole (1); Peroni Bruno (1); Francini Giuseppe (1); schede bianche (—); schede nulle (2).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Stracca Giovanni B., con voti 17
2) Lunelli Lorenzo, con voti 12

Gruppo 07.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Ruberti Antonio (33); Donati Francesco (10); Biorci Giuseppe (10); Di Pieri Ciro (1); Lepschy Antonio (1); Gasparini Ferdinando (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Ruberti Antonio.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Donati Francesco, Biorci Giuseppe

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Donati Francesco, 1° novembre 1973
Biorci Giuseppe, 1° novembre 1964

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Biorci Giuseppe.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Biorci Giuseppe.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Ruberti Antonio, con voti 33
2) Biorci Giuseppe, con voti 10

Gruppo 07.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Silvestri Mario (25); Alberti Nicola (9); Reale Francesco (2); Corno Silvio (2); Columba Mario (1); Iovane Francesco (1); Mattarolo Fredolino (1); schede bianche (3); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Silvestri Mario, con voti 25
2) Alberti Nicola, con voti 9

Gruppo 07.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Maione Ugo (28); Marchi Enrico (13); Inghilleri Giuseppe (10); Citrini Duilio (1); Birardi Giuseppe (1); Cao Carlo (1); Pezzoli Giannantonio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Maione Ugo, con voti 28
2) Marchi Enrico, con voti 13

Gruppo 07.08

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Filippi Federico (21); Lazzarino Lucio (14); Casci Corrado (4); Giovannozzi Renato (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Filippi Federico, con voti 21
2) Lazzarino Lucio, con voti 14

Gruppo 07.09

Ha ottenuto voti il professor:

Capello Andrea (24); schede bianche (2); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Capello Andrea, con voti 24

Gruppo 07.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Giangreco Elio (77); Fuxa Ugo (12); Mazzolani Federico (1); Maura Giancarlo (1); Villaggio Piero (1); Vivanet Mario (1); Caironi Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Giangreco Elio, con voti 77
2) Fuxa Ugo, con voti 12

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Gruppo 08.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Rizza Giovanni (12); Cristofani Mauro (5); Di Vita Antonino (4); Beschi Luigi (1); Cagiano De Azevedo Michelangelo (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Rizza Giovanni, con voti 12
2) Cristofani Mauro, con voti 5

Gruppo 08.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Gabba Emilio (23); Pavan Massimiliano (16); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Gabba Emilio, con voti 23
2) Pavan Massimiliano, con voti 16

Gruppo 08.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Boscolo Antonio Alberto (57); Villani Pasquale (14); Diaz Furio (1); Petrucci Armando (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Boscolo Antonio Alberto, con voti 57
2) Villani Pasquale, con voti 14

Gruppo 08.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Maltese Corrado (18); Monterosso Raffaele (3); Gregori Guglielmina (2); Previtali Giovanni (1); Barocchi Paola (1); Luporini Eugenio (1); Verdone Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Maltese Corrado, con voti 18
2) Monterosso Raffaele, con voti 3

Gruppo 08.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Vecchi Alberto (5); Fedalto Giorgio (4); Mirabella Roberti Mario (2); Ulianich Boris (1); Miccoli Giovanni (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Vecchi Alberto, con voti 5
2) Fedalto Giorgio, con voti 4

Gruppo 08.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Pracchi Roberto (13); Ruocco Domenico (10); Gambi Lucio (6); Baldacci Osvaldo (4); Valussi Giorgio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Pracchi Roberto, con voti 13
2) Ruocco Domenico, con voti 10

Gruppo 08.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Mathieu Vittorio (72); Bernardi Bernardo (4); Meschieri Luigi (2); Santoni Rugiu Antonio (2); Bonaiuto Paolo (1); Quadrio Assunto (1); Borghi Lamberto (1); Rausa Giuseppe (1); Calvi Gabriele (1); Valeriani Aurelio (1); Metelli Fabio (1); Buttitta Antonino (1); Cirese Alberto Mario (1); schede bianche (1); schede nulle (4).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Mathieu Vittorio, con voti 72
2) Bernardi Bernardo, con voti 4

Gruppo 08.08

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Rossi Monti Paolo (42); Verra Valerio (1); Giannantoni Gabriele (1); Dal Pra Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (4).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Rossi Monti Paolo.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, tre votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Verra Valerio, Giannantoni Gabriele, Dal Pra Mario

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Verra Valerio, 1° febbraio 1964
Giannantoni Gabriele, 1° novembre 1971
Dal Pra Mario, 15 dicembre 1951

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Dal Pra Mario.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Dal Pra Mario.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Rossi Monti Paolo, con voti 42
2) Dal Pra Mario, con voti 1

Gruppo 08.09

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Della Corte Francesco (78); Gigante Marcello (24); Roncaglia Aurelio (2); Avesani Rino (1); Leonardi Claudio (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Della Corte Francesco, con voti 78
2) Gigante Marcello, con voti 24

Gruppo 08.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Petrucciani Mario (30); Mioni Alberto (1); Barberi Squarotti Giorgio (1); Nencioni Giovanni (1); Baldelli Ignazio (1); Rosiello Luigi (1); Salinari Carlo (1); Cortellazzo Manlio (1); Petronio Giuseppe (1); Grottanelli Vinigi Lorenzo (1); Folena Gianfranco (1); Marti Mario (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Petrucciani Mario.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, undici votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Mioni Alberto, Barberi Squarotti Giorgio, Nencioni Giovanni, Baldelli Ignazio, Rosiello Luigi, Salinari Carlo, Cortellazzo Manlio, Petronio Giuseppe, Grottanelli Vinigi Lorenzo, Folena Gianfranco, Marti Mario

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Mioni Alberto, 1° dicembre 1975
Barberi Squarotti Giorgio, 1° novembre 1967
Nencioni Giovanni, 1° dicembre 1950
Baldelli Ignazio, 15 dicembre 1962
Rosiello Luigi, 1° febbraio 1968
Salinari Carlo, 16 novembre 1964
Cortellazzo Manlio, 1° novembre 1970
Petronio Giuseppe, 1° gennaio 1956
Grottanelli Vinigi Lorenzo, 1° febbraio 1968
Folena Gianfranco, 15 dicembre 1956
Marti Mario, 1° novembre 1963

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Nencioni Giovanni.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. Nencioni Giovanni.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Petrucciani Mario, con voti 30
2) Nencioni Giovanni, con voti 1

Gruppo 08.11

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Marenco Franco (29); Bellini Giuseppe (19); De Nardis Luigi (16); Zagari Luciano (4); Mancini Guido (1); Strada Vittorio (1); Bo Carlo (1); Anzillotti Giuseppe (1); Rosso Corrado (1); Bazzarelli Eridano (1); Balmas Enea (1) Durante Elio (1); Jesi Furio (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Marenco Franco, con voti 29
2) Bellini Giuseppe, con voti 19

Gruppo 08.12

Ha ottenuto voti il professor:

Durante Marcello (27); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato designato il professor:

1) Durante Marcello, con voti 27

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Gruppo 09.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Firpo Luigi (20); Frosini Vittorio (19); Bobbio Norberto (2); Colombo Arturo (1); Caravale Mario (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Firpo Luigi, con voti 20
2) Frosini Vittorio, con voti 19

Gruppo 09.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Sanfilippo Cesare (34); Pugliese Giovanni (29); Fedele Pio (2); Lombardi Gabrio (1); Biscardi Arnaldo (1); schede bianche (2); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Sanfilippo Cesare, con voti 34
2) Pugliese Giovanni, con voti 29

Gruppo 09.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Busnelli Francesco D. (41); Buonocore Vincenzo (27); Franceschelli Remo (2); Giorgianni Michele (2); Sacco Rodolfo (2); Pera Giuseppe (1); Rescigno Pietro (1); Fazzalari Elio (1); Andrioli Virgilio (1); Mazzoni Giuliano (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Busnelli Francesco D., con voti 41
2) Buonocore Vincenzo, con voti 27

Gruppo 09.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Sandulli Aldo (18); Barile Paolo (15); Spagna Musso Enrico (1); Saraceni Guido (1); Giannini M. Severo (1); Lucifredi Roberto (1); La Rosa Salvatore (1); Olivero Giuseppe (1); schede bianche (2); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Sandulli Aldo, con voti 18
2) Barile Paolo, con voti 15

Gruppo 09.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Gallo Marcello Ignazio (25); Pettoello Mantovani Luciano (7); Pisapia Domenico (4); Delogu Tancredi Tullio (1); Nuvolone Pietro (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Gallo Marcello Ignazio, con voti 25
2) Pettoello Mantovani Luciano, con voti 7

Gruppo 09.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Giuliano Mario (39); Pastorelli Pietro (6); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Giuliano Mario, con voti 39
2) Pastorelli Pietro, con voti 6

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Gruppo 10.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Zanetti Giovanni (8); Marrama Vittorio (5); Resta Manlio (3); Pace Carlo (2); Proni Giovanni (1); Parrinello Sergio (1); Barbero Giuseppe (1); schede bianche (1); schede nulle (2).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Zanetti Giovanni, con voti 8
2) Marrama Vittorio, con voti 5

Gruppo 10.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Gola Guglielmo (16); Pedone Antonio (3); Stefani Giorgio (1); Scotto Aldo (1); Caffè Federico (1); Mazzocchi Giancarlo (1); Predetti Adalberto (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Gola Guglielmo, con voti 16
2) Pedone Antonio, con voti 3

Gruppo 10.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Palazzo Agostino (26); De Rosa Luigi (13); De Marco Domenico (9); Tagliaferri Amelio (1); schede bianche (—); schede nulle (1).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Palazzo Agostino, con voti 36
2) De Rosa Luigi, con voti 13

Gruppo 10.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Leti Giuseppe (30); De Castro Diego (1); Brambilla Francesco (1); Benedetti Carlo (1); Herzel Amato (1); schede bianche (1); schede nulle (1).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Leti Giuseppe.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, quattro votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Benedetti Carlo, Brambilla Francesco, De Castro Diego, Herzel Amato

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Benedetti Carlo, 6 novembre 1966
Brambilla Francesco, 1° febbraio 1953
De Castro Diego, 16 dicembre 1936
Herzel Amato, 1° novembre 1973

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. De Castro Diego.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. De Castro Diego.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Leti Giuseppe, con voti 30
2) De Castro Diego, con voti 1

Gruppo 10.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Paganelli Osvaldo (15); Daboni Luciano (9); Cassandro Paolo Emilio (4); Ottaviani Giuseppe (2); Capaldo Pellegrino (1); Trovato Mario (1); schede bianche (1); schede nulle (3).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Paganelli Osvaldo, con voti 15
2) Daboni Luciano, con voti 9

Gruppo 10.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

Mannelli Giovanni (17); Bianchi Tancredi (17); Merlani Carlo (1); Doglio Carlo (1); Masini Carlo (1); schede bianche (—); schede nulle (2).

La commissione, constatato che, al primo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

Mannelli Giovanni, Bianchi Tancredi

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

Mannelli Giovanni, 1° febbraio 1951
Bianchi Tancredi, 15 dicembre 1964

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. Mannelli Giovanni.

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. Mannelli Giovanni.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) Mannelli Giovanni, con voti 17
2) Bianchi Tancredi, con voti 17

(11170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di filosofia teoretica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11415)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Elisabetta Spaziante, nata a Venezia il 19 marzo 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa Orientale, sez. slava (russo), conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli l'8 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(11223)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Alberto d'Ettorre, nato a Monteparano (Taranto) il 21 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 22 febbraio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11083)

Il dott. Marco Testoni, nato a Bologna il 7 dicembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11084)

Il dott. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 3 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 dicembre 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Follonica

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 26 aprile 1976, n. 8809, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 24545 sito in comune di Follonica (Grosseto), riportato in catasto del comune stesso al foglio 65, mapp. 165 parte, 166 parte, 36, 37 e al foglio 67, mapp. 38 per complessivi mq 17645 e tratto di alveo del fosso Cervia per complessivi mq 6900 per una superficie complessiva di mq 24545 non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11212)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089/M)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085/M)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sassofeltrio (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086/M)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Acqualagna (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088/M)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Sperlonga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090/M)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 215.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 398.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092/M)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 441.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094/M)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Pinerolo (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 147.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093/M)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 179.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095/M)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 445.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096/M)

Autorizzazione al comune di Rho ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Rho (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097/M)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comne di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 349.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098/M)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Crema (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 190.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099/M)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107/M)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108/M)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109/M)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111/M)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100/M)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101/M)

Autorizzazione al comune di Muravera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Muravera (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102/M)

Autorizzazione al comune di Siurgus-Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Siurgus-Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104/M)

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Aggius (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105/M)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 120.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 7284 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976.

(3103/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 19 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,15	869,15	869,15	869,15	869,20	869,15	869 —	869,15	869,15	869,15
Dollaro canadese	892,90	892,90	892,90	892,90	893,50	892,80	893 —	892,90	892,90	892,90
Franco svizzero	354,55	354,55	354,55	354,55	354,75	354,55	354,40	354,55	354,55	354,50
Corona danese	145,14	145,14	145,14	145,14	145,10	145,10	145,12	145,14	145,14	145,15
Corona norvegese	162,03	162,03	162,03	162,03	162 —	162,05	162,10	162,03	162,03	162 —
Corona svedese	202,09	202,09	202,09	202,09	202 —	202,05	202,15	202,09	202,09	202,05
Fiorino olandese	339,60	339,60	339,60	339,60	339,80	339,60	339,58	339,60	339,60	339,60
Franco belga	23,23	23,23	23,23	23,23	23,20	23,24	23,21	23,23	23,23	23,20
Franco francese	174,15	174,15	174,15	174,15	173,95	174,10	173,97	174,15	174,15	174,15
Lira sterlina	1434,90	1434,90	1434,90	1434,90	1434,20	1434,90	1434,45	1434,90	1434,90	1434,90
Marco germanico	356,20	356,20	356,20	356,20	356,10	356,15	356,14	356,20	356,20	356,10
Scellino austriaco	50,165	50,165	50,165	50,165	50,15	50,15	50,16	50,165	50,165	50,15
Escudo portoghese	27,71	27,71	27,71	27,71	27,75	27,70	27,70	27,71	27,71	27,70
Peseta spagnola	12,77	12,77	12,77	12,77	12,75	12,78	12,77	12,77	12,77	12,75
Yen giapponese	2,987	2,987	2,987	2,987	2,974	2,98	2,9745	2,987	2,987	2,98

Media dei titoli del 19 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,275
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	88,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,425
» poliennali 7 % 1978	89,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,800
» » 9 % 1980	88,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	869,075
Dollaro canadese	892,95
Franco svizzero	354,475
Corona danese	145,13
Corona norvegese	162,065
Corona svedese	202,12
Fiorino olandese	339,59
Franco belga	23,22
Franco francese	174,062
Lira sterlina	1434,675
Marco germanico	356,17
Scellino austriaco	50,162
Escudo portoghese	27,705
Peseta spagnola	12,77
Yen giapponese	2,981

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o chimica industriale o ingegneria chimica;
c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;
professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;
tre professori di Università o dell'Accademia, membri;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile ance se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di chimica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1976
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 178

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . provincia di . . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente per la cattedra di chimica presso l'Accademia aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma (5) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Esposizione di un argomento relativo al corso di chimica per il biennio di ingegneria.

PROVA ORALE

Colloquio su argomenti di chimica.

Illustrazione di una prova di laboratorio relativa allo svolgimento del programma previsto per il corrispondente corso del biennio di ingegneria.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(11016)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere in possesso del diploma di laurea in matematica o ingegneria o fisica o architettura;
c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di geometria nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Registro n. 41 Difesa, foglio n. 179

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente per la cattedra di geometria presso l'Accademia aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (5) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Esposizione di un argomento relativo al corso di geometria del biennio di ingegneria.

PROVA ORALE

Colloquio tendente all'accertamento della cultura del candidato sulla materia d'esame.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(11017)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in matematica o fisica o ingegneria;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione elle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1976
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 180

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . . .) (c.a.p. . . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . rilasciato da . . . . . nell'anno accademico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . c che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . .

Data. . .

Firma (5) . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . .; per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Esposizione di un argomento relativo al corso di analisi matematica per il biennio di ingegneria ed al corso di programmazione dei calcolatori elettronici.

PROVA ORALE

Colloquio su argomenti di analisi matematica.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(11018)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aerodinamica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aerodinamica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aerodinamica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato

di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di aerodinamica nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia aeronautica.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 181

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . (provincia di . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente per la cattedra di aerodinamica presso l'Accademia aeronautica

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . .,
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .,
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4);

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo .

Data, .

Firma (5) .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . .,
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Risoluzione di un problema di aerodinamica applicata o esposizione di una delle teorie relative ad argomenti di aerodinamica che costituiscono oggetto del relativo corso del triennio di applicazione in ingegneria.

PROVA ORALE

Colloquio su argomenti di aerodinamica applicata anche con riferimento al comportamento delle strutture aeronautiche.

Illustrazione di una prova di laboratorio relativa allo svolgimento del programma previsto per il corrispondente corso del triennio applicativo di ingegneria.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(11019)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DE L'AQUILA

Modificazione al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia de L'Aquila

Il medico provinciale rende noto che a seguito di appositi provvedimenti del competente organo regionale, le seguenti condotte sono state stralciate dal bando di concorso di cui ad avviso di questo ufficio n. 1692/5 del 29 novembre 1974, a tutti i fini ed effetti di legge:

condotte mediche: Castel di Ieri, Secinaro, Luco dei Marsi, 1ª condotta, Barisciano, capoluogo.

condotte ostetriche: Rocca Pia.

(11132)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia de L'Aquila

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione n. 198/11 del 31 luglio 1974, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1973;

Visto l'avviso, conseguenzialmente emanato dal medico provinciale de L'Aquila, in data 29 novembre 1974 prot. 1692/5;

Visti gli atti del concorso ed in particolare i verbali resi dalla commissione giudicatrice nominata con deliberazione consiliare n. 236/29 del 29 aprile 1975;

Visti i provvedimenti consiliari n. 236/29 in data 23 aprile 1975 e n. 16/13 in data 10 dicembre 1975 concernenti rispettivamente la composizione della commissione giudicatrice del concorso e l'ammissione dei candidati allo stesso;

Considerato che dal bando di concorso di cui alla deliberazione n. 198/11 del 31 luglio 1974, vanno stralciate le seguenti condotte mediche:

Castel di Ieri e Secinaro (per costituzione consorzio medico: Molina Aterno - Castel di Ieri - Secinaro);

Luco dei Marsi - I condotta (per unificazione delle condotte mediche del comune);

Barisciano - condotta unica (per ampliamento del consorzio medico: Poggio Picenze frazioni di Barisciano e Barisciano capoluogo);

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso in parola da parte dei candidati;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia de L'Aquila al 30 novembre 1973, formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Gola Mario	punti	58,7375
2. Di Giacomo Ascanio	»	58,3400
3. Santilli Gaetano	»	57,6658
4. Chiappini Lidia	»	57,1234
5. Palumbo Ugo	»	56,1520
6. Marcelli Antonio	»	55,9577
7. Cerutti Mario	»	54,5875
8. Cipollone Mario	»	54,5317
9. Frezza Sergio	»	50,1666
10. Raffaele Cesare Berardo	»	49,3525
11. Ciccone Nino	»	48,2500
12. D'Angelo Tullio	»	47,8527
13. Stati Carmine	»	47,4000
14. Baldini Nicasio	»	47,2203
15. Porru Enrico	»	47,0875
16. Caruso Antonio Carmelo	»	46,3558
17. Marianetti Giuseppe	»	46,0000
18. Calegaro Eugenio	»	45,5000
19. Alfonsi Pietro	»	45,0000
20. Alati Santa	»	44,2500
21. Bianchi Francesco	»	44,0016
22. Schiappa Ippolito	»	43,1344
23. Cavallero Anna Carla	»	43,0000
24. Cesari Claudio	»	42,9125
25. Bentivegna Giovanni	»	42,7601
26. Di Nanno Antonio	»	41,3875
27. Laconi Ermanno	»	41,2500
28. Del Pinto Paolino	»	40,0625
29. Condorelli Filippo	»	39,5000
30. Alberti Lamberto	»	38,8622
31. Contestabile Romeo	»	38,7500
32. Mari Venanzio (invalido civile)	»	38,5000
33. Taglieri Ildo	»	38,5000
34. Federici Antonio	»	36,0000
35. Lucci Augusto	»	35,5000
36. Bozzetta Italo	»	35,2202

2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gola Mario: L'Aquila (frazione Roio);
2) Di Giacomo Ascanio: L'Aquila (frazione Camarda);
3) Santilli Gaetano: L'Aquila (frazione Arischia);
4) Chiappini Lidia: Castel del Monte (condotta unica);
5) Marcelli Antonio: Pizzoli (I condotta);
6) Cerutti Mario: Lucoli (condotta unica);
7) Cipollone Mario: Celano (II condotta, capoluogo e borghi);
8) Frezza Sergio: Pescasseroli (I condotta);
9) Raffaele Cesare Berardo: Canistro (condotta unica);
10) Ciccone Nino: S. Pio delle Camere-Caporciano (consorzio);
11) D'Angelo Tullio: Rivisondoli (condotta unica);
12) Stati Carmine: Pereto-Oricola (consorzio);
13) Baldini Nicasio: Castelvecchio Subequo (condotta unica);
14) Porru Enrico: Rocca di Mezzo (I condotta);
15) Caruso Antonio Carmelo: Campo di Giove (condotta unica);
16) Marianetti Giuseppe: Capistrello (II condotta);
17) Calegaro Eugenio: Montereale (III condotta);
18) Alati Santa: Rocca di Mezzo (II condotta);
19) Schiappa Ippolito: Pettorano sul Gizio (condotta unica);
20) Cavallero Anna Carla: Rocca di Cambio (condotta unica);
21) Bentivegna Giovanni: Capestrano (condotta unica);
22) Di Nanno Antonio: Campotosto (condotta unica);
23) Laconi Ermanno: Cappadocia (condotta unica);
24) Del Pinto Paolino: Opi (condotta unica);
25) Condorelli Filippo: Tione degli Abruzzi-Fontecchio (consorzio);
26) Alberti Lamberto: Barrea (condotta unica);
27) Contestabile Romeo: Corfinio (condotta unica);
28) Mari Venanzio (invalido civile): Vittorito (condotta unica);
29) Taglieri Ildo: Morino (frazione Rendinara);
30) Federici Antonio: Navelli (condotta unica);
31) Lucci Augusto: Bisegna (condotta unica);
32) Bozzetta Italo: Villa S. Angelo-S. Eusanio Forconese (consorzio).

3. — Di dare mandato al medico provinciale de L'Aquila di provvedere a comunicare, agli enti interessati, i nominativi dei vincitori e degli eventuali sostituti, in caso di rinuncia o per altro motivo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale de L'Aquila e dei comuni interessati.

Il Presidente

Il consigliere segretario: IAFOLLA

(11133)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(11380)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(11381)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario, un posto di aiuto e cinque posti di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione *B*);

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria;

un posto di aiuto dirigente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di medicina generale (divisione *B*);

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*);

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica *A*;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica *B*;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*);

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(11391)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO «L. CURTO E SS. ANNUNZIATA» DI POLLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(11382)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(11383)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(11388)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(11378)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(11379)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 43.

Istituzione dei servizi di mensa per il personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale può disporre per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1976 e per ciascuno degli anni successivi.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante la iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap 63, con la denominazione « Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale » e con lo stanziamento di 100 milioni.

Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi sarà iscritto il cap. 63 con la denominazione e con lo stanziamento di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 agosto 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 44.

Trasferimenti all'esercizio finanziario 1976 di limiti di impegno e di autorizzazioni di spesa stabiliti per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa stabilite dall'art. 11, n. 1, 2 e 3, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, sono trasferite all'esercizio finanziario 1976, ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli 1298, 1300 e 1304, nella rispettiva misura di 900 milioni, 200 milioni e 200 milioni. L'autorizzazione ad accendere i mutui di cui all'art. 12, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per 650 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, è conseguentemente trasferita all'esercizio finanziario 1976, nel cui bilancio la dotazione del cap. 126 di entrata risulterà aumentata da 650 milioni a 1.950 milioni.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme scritte nel cap. 99 dello stato di previsione dell'entrata e nei capitoli 1337/1, 1337/2 e 1337/4 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, e le somme iscritte nel cap 99 dello stato di previsione dell'entrata e nei capitoli 1338, 1339 e 1341 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, non saranno riportate o conservate nel conto dei residui.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La decorrenza dei limiti d'impegno di 30 milioni, 30 milioni e 10 milioni, autorizzati dall'art. 11, n. 4, 5 e 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli 1302, 1300 e 1308, nella rispettiva misura di 60 milioni, 60 milioni e 20 milioni.

Le conseguenti annualità di spesa avranno scadenza nell'anno 2005.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme conservate nel conto dei residui per i capitoli 1337/3, 1337/5 e 1337/6 del bilancio 1974 e le somme iscritte nei capitoli 1340, 1342 e 1343 del bilancio 1975 costituiranno economie ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La decorrenza dei limiti di impegno di 550 milioni e di 25 milioni autorizzati dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, per l'esercizio finanziario 1975 è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed è riferita, rispettivamente, ai capitoli 1289 e 1292.

Le conseguenti annualità di spesa avranno scadenza nell'anno 2005.

La denominazione del cap. 1289 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è conseguentemente così modificata: « Interventi regionali per la cooperazione l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture associative ed il ripiano di passività onerose ».

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte ai capitoli 1349/2 e 1349/3 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1349/2 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La decorrenza di limiti di impegno autorizzati per complessivi 4.625 milioni dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, per l'anno finanziario 1975, è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed è riferita ai capitoli 1317, 1275, 1283, 1285, 1279, 1349 e 1326, nella rispettiva misura di 500 milioni, 1.950 milioni, 600 milioni, 600 milioni, 600 milioni, 300 milioni e 75 milioni.

Le annualità di spesa conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma avranno scadenza nell'anno 2005.

La denominazione dei capitoli 1317, 1275, 1283, 1285, 1279, 1349 è conseguentemente così modificata:

Cap. 1317 — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione.

Cap. 1275. — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interessi dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari.

Cap. 1283. — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui trentennali per l'acquisto di terreni;

Cap. 1285. — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola.

Cap. 1279. — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri enti.

Cap. 1349. — Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte ai capitoli 1348/1, 1330/1, 1350/1, 1351/1, 1351/2, 1359/1 e 1349/5 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Gli impegni di spesa stabiliti nell'esercizio finanziario 1975 sugli stanziamenti sopracitati mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui vennero assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'articolo 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 agosto 1976

VIGLIONE

(11063)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1976, n. 47.

Anticipazioni al personale dell'ente « Gioventù italiana » soppresso ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione, quali saranno a seguito del giudizio promosso dalla Regione sarda davanti alla Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, 6 e 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764, concernente « Soppressione dell'ente "Gioventù italiana"», l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare per i mesi da gennaio a dicembre 1976, al personale di ruolo ed avventizio dell'ente predetto con sede di servizio in Sardegna una somma pari a lire 150.000 mensili nette per ciascuna unità.

Al personale a contratto con compiti di custodia la somma stessa sarà corrisposta nella misura di L. 25.000 mensili nette per ciascuna unità.

Art. 2.

La corresponsione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1 è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il cap. 11173 così denominato: « Anticipazioni al personale dell'ente "Gioventù italiana" soppresso ai sensi della legge 18 novembre 1975, numero 764 ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 13.200.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 11173 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, un apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, per l'acquisizione delle somme recuperate e relative alle anticipazioni di cui alla presente legge, e ad assegnare, con lo stesso decreto, le somme suddette a favore del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 settembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1976, n. 48.

Anticipazioni sui futuri miglioramenti economici al personale già dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) trasferito alla Regione con rapporto di lavoro non soggetto a termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale già dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, con rapporto di lavoro non soggetto a termine, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 dicembre 1976, un assegno mensile *ad personam* di L. 90.000, comprensive degli oneri riflessivi, a titolo d'acconto sui futuri miglioramenti economici.

Al personale di cui al comma precedente, per il periodo dal 1° novembre 1975 al 30 giugno 1976, è corrisposto, in unica soluzione, un emolumento di L. 385.000, comprensivo degli oneri riflessi, in ragione della durata del servizio effettivamente prestato.

Art. 2.

Le spese relative all'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 13119 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

A favore del suddetto cap. 13119 è stornata la somma di L. 410.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 settembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1976, n. **49.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. **50.**

Versamento alla contabilità speciale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, di una quota degli stanziamenti destinati alla Sardegna per gli anni 1975 e 1976 sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè dei contributi speciali di cui all'art. 15 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e in coerenza con le previsioni delle entrate del quinto programma esecutivo disposto ai sensi dello art. 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 9 gennaio 1975, l'amministrazione regionale è autorizzata a versare alla contabilità speciale di cui all'art. 5, secondo comma, della stessa legge n. 588, i seguenti importi:

a) L. 13.392.522.000 a valere sulle somme assegnate dallo Stato alla Regione per il 1975 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) L. 4.490.000.000 in corrispondenza della quota assegnata dallo Stato alla Regione per il 1975 ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 512;

c) L. 5.508.000.000 in corrispondenza della quota assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

d) L. 1.109.478.000 a valere sulla quota spettante alla Regione dell'importo di L. 55.290.000.000 assegnato al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale integrazione per gli anni 1975-76, con l'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1976

SODDU

(10999)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762830)